



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 700

DEL 22/10/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione per l'attività di tirocinio e formazione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S e il Centro di Terapia Strategica - istituto di specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal MIUR.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione per l'attività di tirocinio e formazione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S e il Centro di Terapia Strategica - istituto di specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal MIUR.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della UOC **Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- ✓ l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come *“misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza in ambiente lavorativo, non costituendo in alcun modo rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e a sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e l’affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto”*;
- ✓ l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante;
- ✓ l’art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal MIUR;
- ✓ ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;
- ✓ la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera dell’Istituto Oncologico Veneto ritiene che ai fini di un’adeguata preparazione degli specializzandi nella branca della Psicoterapia sia necessario che essi svolgano il tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore a 300 e che durante questo periodo siano seguiti da tutor che abbiano la qualifica di psicoterapeuti;

Preso atto che:

- ✓ con nota prot. n. 14944 del 03.09.2020, il Centro di Terapia Strategica ha richiesto la disponibilità ad attivare una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi destinati ai propri allievi, ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall' art. 8 del D.M. n. 509/1998;
- ✓ il testo della convenzione all'articolo 5 rubricato "Oneri di carattere assicurativo" dispone che gli allievi del Centro Strategico di Terapia siano coperti da assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL (posizione n. 90271350) e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa (posizione n. 31800800003836);

Tenuto conto che:

- ✓ la convenzione che si propone di adottare per il tirocinio ha la durata di 5 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti, viene per altro espressamente prevista la possibilità di recesso con obbligo di preavviso all'altra parte contraente di almeno 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell'attività formativa che gli allievi dell'istituto di formazione in parola andranno a svolgere presso le varie strutture dell'Istituto Oncologico Veneto e demanda al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario oltre che del Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli specializzandi per attività di tirocinio, formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione con le Università e le Scuole di specializzazione;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante e Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno obbliga lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli

specializzandi. Il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione concordata con il Centro Strategico di Terapia. per l'attività di tirocinio degli allievi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio stesso, con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la Legge n. 56/1989, art. 3;

VISTO il Regolamento n. 509/1998 artt. 2 e 8;

VISTA la D.G.R.V. n. 1816 del 07.11.2017 e relativo allegato A;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con il Centro di Terapia Strategica., istituto di specializzazione in psicoterapia, per l'attività di tirocinio degli allievi con le modalità indicate

nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- ✓ gli specializzandi iscritti al Centro di Terapia Strategica sono beneficiari di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all'Istituto stesso a carico dell'ente promotore;
- ✓ la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 5 anni ed è valida per tutti i tirocini degli allievi del Centro di Terapia Strategica a cui è concesso di attivare il tirocinio formativo;
- ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, il Servizio Formazione e la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Art. 4 quinto comma del decreto 25/03/98 n. 142
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

IL **CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA**, Cod. Fisc. e P. Iva 01443360514, **riconosciuto dal MIUR** (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) **con D.D. 16.11.2000**, (G.U. n. 298 del 22.12.00) **per la sede di Arezzo** e **con D.D. del 27.07.2004** (G.U. n. 181 del 04.08.04) **per la sede periferica di Firenze**, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N° 63, in persona del Direttore Giorgio Nardone, nato ad Arezzo il 23.09.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, Piazza S. Agostino, 11 - 52100 Arezzo.

E

L'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S., (di seguito per brevità "Istituto") con sede a Padova in via Gattamelata 64, C.F. e P.IVA 04074560287, nella persona del rappresentante legale, Dott. Giorgio Roberti nato ad Oderzo il 01/09/1956 – di seguito denominato anche "Soggetto Ospitante"

(di seguito congiuntamente indicate come le "Parti")

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici o privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

- l'art. 3 della Legge 56/89 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale, suddiviso in almeno cento (100) ore annue presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), il quale certifica il periodo di validità della stessa

specificando che nella struttura si svolge attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98, sotto supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE DI

stipulare la presente convenzione tra il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA (di seguito indicato anche come Ente Promotore) e l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. (di seguito indicato anche come Ente Ospitante) con la finalità di consentire agli allievi del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere un numero di ore non inferiore a 300 di tirocinio formativo nel campo specifico della psicoterapia così come previsto dall'ordinamento dei corsi di specializzazione in Psicoterapia (art. 8 comma 2 decreto ministeriale n. 509/98), presso le strutture dell'ENTE OSPITANTE, nelle quali sia svolta attività di psicoterapia, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione pratica ai tirocinanti.

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2 Oggetto

L'ENTE OSPITANTE **assicura che all'interno delle proprie strutture si svolga attività di psicoterapia e garantisce lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia**, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Assicura inoltre, la presenza all'interno dell'ENTE OSPITANTE, di psicoterapeuti che svolgano funzioni di tutor per i tirocinanti.

Pertanto, l'ENTE-OSPITANTE garantisce l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi.

ART. 3 Obblighi tra le parti

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. L'ENTE OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, un **numero massimo di studenti concordato con le strutture di riferimento** e comunque nei limiti previsti dall'articolo 1 comma 3 lettera c) del decreto ministeriale n. 142 del 25/03/1998 per lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento in attività di psicoterapia, su proposta del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo e dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'ENTE OSPITANTE, come responsabile aziendale.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'ENTE OSPITANTE, in base alla presente convenzione, come prescritto dall'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 142/98, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile dell'ENTE OSPITANTE;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'ENTE OSPITANTE;
 - le strutture dell'ENTE OSPITANTE (sedi, reparti, uffici, etc.), con specificazione dell'attività psicoterapica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 4 *Obblighi del tirocinante*

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i

pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 196/2003 e ss.mm.ii sulla privacy.

ART. 5 Oneri di carattere assicurativo

Il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL posizione n. 90271350 e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa posizione n. 31800800003836.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ENTE OSPITANTE è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

ART. 6 Obblighi di sicurezza

In ottemperanza al d.lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento dell'attività lavorativa, l'Ente Ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e destinatario delle medesime informazioni in materia di sicurezza adottate per le mansioni corrispondenti del proprio personale. L'Ente Ospitante è tenuto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e del decreto ministeriale 363/98 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- 1) disporre ed erogare la formazione specifica e comunicare le informazioni necessarie ai tirocinanti relative ai rischi strettamente connessi all'attività svolta presso le proprie strutture;
- 2) attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- 3) fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti;
- 4) segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio a carico del tirocinante che possa verificarsi durante lo svolgimento delle proprie attività, nonché ogni sua eventuale assenza.

ART. 7 Oneri di carattere economico

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ENTE OSPITANTE.

Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'ENTE OSPITANTE.

ART. 8 Durata e recesso

La presente convenzione **ha la durata di anni 5** a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa intesa fra le parti alla **data di scadenza**, salvo disdetta da comunicarsi mediante pec o lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno tre (3) mesi.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

Le Parti concordano nel ritenere che il personale del soggetto promotore tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture e con strumenti dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, Titolare del trattamento, che provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione,

cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa tramite consegna a mano o tramite posta elettronica mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa agli interessati.

ART. 10 Normativa applicabile e foro competente

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo le parti indicano esclusivamente il foro di Padova quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

ART. 11 Registrazione e spese

La presente convenzione, firmata, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

L'imposta di bollo è assunta dal Centro di Terapia Strategica.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale.

Il Direttore
Centro di Terapia Strategica
Prof. Giorgio Nardone

(firma digitale)

.....

Il Direttore Generale
Istituto Oncologico Veneto
Dott. Giorgio Roberti

(firma digitale)

.....

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 8 "Durata e recesso " e art. 10 "Normativa applicabile e foro competente".

Il Direttore
Centro di Terapia Strategica
Prof. Giorgio Nardone

(firma digitale)

.....

Il Direttore Generale
Istituto Oncologico Veneto
Dott. Giorgio Roberti

(firma digitale)

.....